



Prefettura di Catanzaro
Ufficio Territoriale del Governo

Area II – Raccordo e collaborazione con gli enti locali; consultazioni elettorali e referendarie

data e numero, del protocollo

Ai Comuni della provincia di Catanzaro

VIA PEC
LORO SEDI

OGGETTO: **Campofranco (CL)** – Trasmissione ordinanza n. **15/2023**, relativa ai servizi cimiteriali.

Per i provvedimenti di competenza si trasmette l'ordinanza n. **15** datata **19 luglio 2023** relativa ai servizi cimiteriali adottata dal Sindaco del Comune di **Campofranco (CL)**.

.lg

Viceprefetto
(Pino)



COMUNE DI CAMPOFRANCO

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

PAESE PER LA PACE E PER LA VITA

COPIA

Oggetto:	ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER SEPOLTURA SALMA NEL CIMITERO COMUNALE
-----------------	--

ORDINANZA SINDACALE

N. 15 del 19-07-2023

IL SINDACO

RILEVATO che nella giornata di martedì 18 luglio 2023 è pervenuta segnalazione dal personale comunale assegnato al servizio cimiteriale della presenza di un feretro all'interno della sala obitorio, ubicata all'ingresso del cimitero comunale, relativo ad cittadino residente in vita nel Comune di Campofranco, di cui si omettono le generalità ai fini della pubblicazione, esplicitate invece nel documento sub a) allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO che:

- il medesimo personale riferiva l'indisponibilità mostrata dalla figlia unica del defunto a voler provvedere alla tumulazione della salma in argomento, anch'ella generalizzata nel documento sub a) allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, di cui si omette la pubblicazione;
- conseguentemente, il personale preposto degli uffici comunali, invitata la succitata figlia a presentarsi in Comune per sollecitare l'immediata sepoltura del feretro del proprio genitore;

PRESO ATTO della marcata indisponibilità della figlia a procedere alla tumulazione della succitata salma all'interno del cimitero comunale;

PRESO ATTO, altresì, che:

- si presenta una situazione eccezionale e urgente che determina l'assoluta ed improrogabile necessità di intervenire, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del cimitero comunale;
- non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici, né possibili adeguate soluzioni organizzative, che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a creare;
- qualora non si dovesse provvedere nel breve termine si aggraverebbe la situazione sopra esposta, creando una notevole emergenza di natura igienico-sanitaria e sicurezza pubblica per la cittadinanza;

VISTA la determinazione Area Amministrativa n. gen. 391 del 28 aprile 2017, recante: *"Preso atto revoca concessione loculo cimiteriale resosi libero, ai sensi del vigente regolamento per la concessione di loculi comunale"*;

TENUTO CONTO dell'utilizzabilità del Comune di Campofranco di n. 1 loculo all'interno del cimitero comunale;

RITENUTO, per quanto suesposto, necessario ed urgente, al fine di tumulare la salma priva di sepoltura, per tutelare l'igiene e la salute pubblica, procedere immediatamente alla tumulazione del feretro di cui trattasi nel loculo comunale identificato nella succitata determinazione;

VISTO il regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1990, n. 239, S.O.

VISTO l'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che testualmente recita:

"1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;

d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7;

e) i resti mortali delle persone sopra elencate";

VISTO:

il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ad oggetto: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O., con particolare attenzione all'art. 50, rubricato: *"Competenze del sindaco e del presidente della provincia"*, che testualmente recita:

"4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

RICHIAMATA la seguente normativa vigente:

- la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e ss.mm. ed ii., avente ad oggetto: *"Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana"*;
- la legge 142/1990, recante: *"Ordinamento delle autonomie locali"*, come recepita dalla L.R. n. n.48/91, e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, e ss.mm. ed ii., recante: *"Norme sull'ordinamento degli enti locali"*;

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm. ed ii., avente ad oggetto: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" che, tra le altre cose, reca norme in materia di ordinamento finanziario e contabile;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm. ed ii., avente ad oggetto: "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- il D. Lgs. n. 33/2013, recante: "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*";
- il D. Lgs. n. 97/2016, recante "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";
- la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, e ss.mm. ed ii., recante: "*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*";
- la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, con la quale sono state apportate significative innovazioni in materia di obbligo di pubblicazione degli atti nei siti istituzionali degli enti locali;

ORDINA

1. **DI APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, le motivazioni in fatto ed in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. **DI PROCEDERE**, immediatamente, con urgenza, alla figlia del defunto, generalizzata nel documento sub a), allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, di cui si omette la pubblicazione, al seppellimento provvisorio, a proprie spese, della salma di cui trattasi nel loculo comunale posto nell'edicola funeraria "Impresa Ciminello Filippo" al n. 16;

ORDINA, altresì

alla predetta figlia del defunto, tumulato in via provvisoria nel loculo n. 16 posto all'interno dell'edicola funeraria "Impresa Ciminello Filippo", ubicata nel cimitero comunale, a provvedere, tenuto conto che non possono essere eseguite estumulazione ordinarie nel periodo compreso tra maggio e settembre, entro e non oltre il 31 ottobre 2023, all'estumulazione, e alla conseguente tumulazione, del feretro del proprio genitore in altra sepoltura, con avvertenza che in mancanza questo Comune avvierà le procedure del caso per il recupero coatto delle somme relative al loculo comunale concesso temporaneamente, così come quantificate con determinazione sindacale n. 17 del 31 maggio 2011.

Nel caso in cui, durante l'operazione di trasferimento della cassa e cadavere, dal loculo provvisorio al loculo definitivo, si riscontrasse la fuoriuscita di materiale organico dal feretro stesso, il familiare dovrà effettuare la "ricofanatura", a proprie spese, della bara con cassa in zinco esterna da saldare lungo tutto il perimetro di sviluppo del coperchio, per ripristinare la condizione di chiusura ermetica della cassa stessa, prevista dalla legge. Solo dopo questa operazione è possibile effettuare la tumulazione definitiva. In tale fattispecie a carico del familiare del defunto è posto anche l'onere della eventuale pulizia e igienizzazione, con prodotti specifici cimiteriali, del loculo occupato temporaneamente.

DISPONE

1. la notifica della presente ordinanza alla figlia del defunto;

2. che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio del Comune e nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente";
3. che copia della presente sia trasmessa alla Prefettura di Caltanissetta e alla Polizia Municipale del Comune di Campofranco.

La Polizia Municipale del Comune di Campofranco curerà l'esatto adempimento della presente ordinanza e l'adozione dei provvedimenti di legge in caso di mancata osservanza della stessa.

L'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato, e specificamente violazione dell'art. 650 c.p., e comporta l'applicazione della relativa sanzione penale, nonché dell'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, nel termine, rispettivamente, di 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio comunale ovvero dalla data di notificazione o di piena conoscenza del medesimo provvedimento.

IL SINDACO
F.TO ROSARIO NUARA

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)

Si attesta che la presente ordinanza n. 15 del 19-07-2023, viene pubblicata per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 19-07-2023.

N. Reg. Albo: 800

Campofranco, li 19-07-2023

L'ADDETTO
F.to Rossana Spoto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa Concettina Nicosia